



COMUNE DI DUEVILLE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera C.C. n. 47 del 29.09.2011

Modificato con Delibera di C.C. n.5 del 25.02.2004 (art.57)

Modificato con Delibera di C.C. n.71 del 27.09.2004 (art.32)

Modificato con Delibera di C.C. n.23 del 12.04.2005 (art.57, comma 2)

Modificato con Delibera di C.C. n.62 del 29.09.2005 (art.49)

Integrato con Delibera di C.C. n. 88 del 21.12.2009 (art.49)

Approvato con modificazioni e integrazioni con Delibera C.C. n. 47 del 29.09.2011

Modificato con Delibera di C.C. n.61 del 29.11.2012 (abrogazione comma 4, art.61)

Approvato con modificazioni e integrazioni con Delibera di C.C. n.15 del 31.03.2016

Modificato con Delibera di C.C. n. 51 del 27.07.2017 (modifica comma 5, art. 56)

Modificato e integrato con Delibera di C.C. 83 del 29.12.2017 (articoli vari)

Modificato e integrato con Delibera di C.C. 23 del 17.05.2018 (articoli vari)

Modificato e integrato con Delibera di C.C. 81 del 27.12.2019 (articoli vari)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – FONTI NORMATIVE	4
ART. 2 – OGGETTO	4
ART. 3 – COMPETENZE	4
ART. 4 – RESPONSABILITÀ	4
ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	4
ART. 6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	4
CAPO II – DENUNCIA DI MORTE ED ACCERTAMENTI AD ESSA CONSEGUENTI	5
ART. 7 – DICHIARAZIONE DI MORTE	5
ART. 8 – PERMESSO DI SEPELLIMENTO	5
ART. 9 – PERMESSO DI SEPELLIMENTO PER NATI MORTI	5
ART. 10 – ADEMPIMENTI DEL MEDICO CURANTE	5
ART. 11 – ADEMPIMENTI DEL MEDICO NECROSCOPO	5
ART. 12 – PERMESSO DI SEPELLIMENTO AUTORITÀ GIUDIZIARIA	6
ART. 13 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	6
ART. 14 – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	6
ART. 14-BIS – TRASFERIMENTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	7
ART. 14-TER – TANATOPRASSI E TANATOCOSMESI	7
CAPO III – FUNERALI	7
ART. 15 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	7
ART. 16 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI	7
ART. 17 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	7
ART. 18 – FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI	8
ART. 19 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	8
ART. 20 – TRASPORTI FUNEBRI	8
ART. 21 – MODALITÀ DEL TRASPORTO E DELLE SOSTE	9
ART. 22 – CARRI FUNEBRI – RIMESSE	9
CAPO IV – CIMITERI	9
ART. 23 – ELENCO CIMITERI	9
ART. 24 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	9
ART. 25 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	9
ART. 26 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	10
ART. 27 – ORARIO	10
ART. 28 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO	10
ART. 29 – DIVIETI SPECIALI	10
ART. 30 – RITI FUNEBRI	11
ART. 31 – MANUTENZIONE E CURA	11
ART. 32 – EPIGRAFI, MONUMENTI, DECORI SULLE SEPOLTURE	11
ART. 33 – IMPRESE ESECUTRICI	12
ART. 34 – CANTIERI ED OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA	12
ART. 35 – INTRODUZIONE DI VEICOLI E ORARIO DI LAVORO	12
ART. 36 – VIGILANZA	12
CAPO V – ATTIVITA' FUNEBRI	12
ART. 37 – ATTIVITÀ FUNEBRE	13
ART. 38 – CASA FUNERARIA	13
ART. 39 – SALA DEL COMMiato	13
CAPO VI – OPERAZIONI CIMITERIALI	13
ART. 40 – COMPETENZA	13
ART. 41 – INUMAZIONI	14
ART. 42 – CIPPO	14
ART. 43 – TUMULAZIONI	14
ART. 44 – ESUMAZIONI ORDINARIE	14
ART. 45 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE	14
ART. 46 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE	15
ART. 47 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	15
ART. 48 – TRASLAZIONI	15

ART. 49 – ISTANZE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA	15
ART. 50 – OGGETTI DA RECUPERARE	16
ART. 51 – DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	16
ART. 52 – CREMAZIONI	16
ART. 52 BIS – REGISTRO PER LA CREMAZIONE	16
ART. 53 – DISPERSIONE DELLE CENERI	17
ART. 54 – SMALTIMENTO RIFIUTI	17
CAPO VII – CONCESSIONI CIMITERIALI	17
ART. 55 – NATURA E LIMITI DELLA CONCESSIONE	17
ART. 56 – DURATA DELLA CONCESSIONE	18
ART. 57 – PRENOTAZIONE DI LOCULI	18
ART. 58 – CONCESSIONE A COLLETTIVITÀ, ENTI, CONFRATERNITE OD ISTITUZIONI	18
ART. 59 – TUMULAZIONI PROVVISORIE	18
ART. 60 – SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ	19
ART. 61 – RINUNCIA A CONCESSIONE	20
ART. 62 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE	20
ART. 63 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	20
ART. 64 – REVOCA DELLA CONCESSIONE	20
ART. 65 – ILLUMINAZIONE VOTIVA	20
ART. 66 – ISCRIZIONE E DECORAZIONE DI LASTRE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO	21
ART. 67 – NORME PER L'ISCRIZIONE E LA DECORAZIONE DI LASTRE DI TOMBE	21
ART. 68 – NORME PER L'INSTALLAZIONE DI COPRITOMBA SU SEPOLTURE PER INUMAZIONE	21
CAPO VIII – NORME FINALI	22
ART. 69 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	22
ART. 70 – RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE	22
ART. 71 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE, MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO	22
ART. 72 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	22
ART. 73 – DISPOSIZIONI CAUTELATIVE	22
ART. 74 – SANZIONI	22
ART. 75 – REGIME TRANSITORIO	23

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria su tutto il territorio del Comune di Dueville ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:
 - a) Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) DPR 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) DPR 285/1990, "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Legge 30 marzo 2001 n.130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - e) Legge Regionale 04 marzo 2010 n.18, "Norme in materia funeraria".

ART. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione riguardanti le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli nn.31, 112, 113, 114 del D. Lgs. n.267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

ART. 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.18;
 - e) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, salvo il caso previsto dal precedente punto f).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Organo Comunale competente.
4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, 2° comma, lettera f) del D. Lgs. n.267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR n.285/90, da compilare cronologicamente su supporto cartaceo o informatico, a cura degli addetti, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di cui al 1° comma, o nel cimitero:
 - a) orari di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) copia del presente Regolamento;

- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
3. Sono altresì a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Contratti del Comune:
 - a) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - b) l'elenco dei manufatti cimiteriali per i quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n.241/90.

CAPO II – DENUNCIA DI MORTE ED ACCERTAMENTI AD ESSA CONSEGUENTI

ART. 7 – Dichiarazione di morte

1. La morte di persone, sul territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile, in ogni caso non oltre 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persone conviventi con il defunto o da un delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da un delegato della rispettiva amministrazione.

ART. 8 – Permesso di seppellimento

1. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui al seguente art.10. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

ART. 9 – Permesso di seppellimento per nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del DPR 396/2000 sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2° e 3°, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 10 – Adempimenti del medico curante

1. Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso all'ASL competente per territorio.

ART. 11 – Adempimenti del medico necroscopo

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art.14.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

3. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario può consentire che venga trasmessa, con la denuncia, anche la scheda e il certificato predetto, compilato rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.
4. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta di morte.

ART. 12 – Permesso di seppellimento Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt.361 e 365 del Codice Penale e del Titolo II del libro quinto della parte seconda del Codice di Procedura Penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale né da comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'ASL competente per territorio.
4. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
5. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma di quanto previsto dal DPR 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile e previo pagamento di un diritto fisso.

ART. 13 – Depositi di osservazione e obitori

1. Il cimitero deve disporre di locali destinati al deposito di osservazione e all'obitorio.
2. L'ammissione delle salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento di recupero e trasporto di salma accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in un locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avvenire in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR n.185/1964.
5. L'obitorio deve essere adibito per l'assolvimento delle funzioni previste dall'art.13 del DPR n. 285/1990.
6. Le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all'art.17 del DPR n.285/1990 al deposito di osservazione del cimitero capoluogo. L'accesso e le modalità di utilizzo dello stesso dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Sindaco.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 14 – Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ASL;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

ART. 14-bis – Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 14, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente **all'Ufficiale di Stato Civile** e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 14-ter – Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 14 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 11.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO III – FUNERALI

ART. 15 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.17.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

ART. 16 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

ART. 17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a) *per inumazione*
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice,);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR n.285/90;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o esumati ai sensi del successivo art.44 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - è fatto divieto al servizio cimiteriale del Comune effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo;
 - è fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile di cui al D.M. 01.02.1997 e D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nei Cimiteri di Dueville e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato;
 - b) *per tumulazione*
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR n.285/90;

- c) *per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre*
 - si applicano le disposizioni di cui alla precedente lett. b) nonché degli artt.27, 28 e 29 del DPR n.285/90, se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) *per trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km*
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm. 2,5, a norma dell'art.30, punto 5 e punto 13 del DPR n.285/90;
 - e) *cremazione*
 - per la cremazione, di cui il Comune non è attrezzato, si applicano le norme degli artt.78, 79, 80, 81 del DPR n.285/90.
2. Sia la cassa di legno che di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

ART. 18 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre (cassa e trasporto) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, con riserva di rivalersi delle spese sostenute.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Ufficio Servizi socio-assistenziali sulla scorta di informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo famigliare e alla situazione economica degli interessati.

ART. 19 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Analoga piastrina deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione. In tal caso la stessa dovrà essere di materiale refrattario.
3. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

ART. 20 – Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso, od ovunque comunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario, di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nell'ambito del Comune;
 - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario e di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. Il Comune può provvedere ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, esercitando il diritto di privativa ed in un'unica categoria, ai sensi dell'art.1 del T.U. 25/10/1925, n.2578.
3. La privativa è limitata alla fornitura del solo autocarro funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere. Il trasporto dovrà essere effettuato da un numero di persone della ditta incaricata necessario alla circostanza, e comunque secondo le indicazioni contenute nel disciplinare allegato al relativo bando.
4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione del diritto fisso di privativa.
5. Fino a quando il Comune non si sarà dotato di mezzi propri, è consentito l'intervento di ditte esterne.
6. Spetta al Sindaco determinare gli orari di effettuazione dei trasporti e, là dove necessario, anche i relativi percorsi.
7. Il trasporto dei cadaveri avviene in conformità a quanto disposto dal Capo IV del D.Lgs. n.285/90 e dalla L.R. n.18/2010.
8. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere esibita al custode del cimitero di destinazione.
9. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi.
10. Da parte dei privati non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo art.22, 2° comma.
11. Il Comune provvede ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi, secondo quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ART. 21 – Modalità del trasporto e delle soste

1. I trasporti funebri devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o dal luogo dove si trova la salma (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove) al luogo dove si svolge la funzione religiosa o laica e da quest'ultimo al cimitero.
2. Nell'effettuazione del servizio di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei famigliari.
3. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei famigliari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto la sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 24 ore. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

ART. 22 – Carri funebri – Rimesse

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario o di altri resti mortali assimilabili. In questi casi il trasporto può essere effettuato in vettura privata chiusa.
3. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
 - a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
 - c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
 - d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga del rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

CAPO IV – CIMITERI

ART. 23 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - 1) Cimitero di Dueville
 - 2) Cimitero di Povolaro
 - 3) Cimitero di Vivaro

ART. 24 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) tumulazioni;
 - c) cellette ossario;
 - d) cellette per urne cinerarie;
 - e) ossario comune e cinerario comune:
 - l'ossario comune è destinato ad accogliere i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.
 - il cinerario comune è destinato ad accogliere all'interno di urne cinerarie le ceneri dei defunti cremati per le quali non è richiesta dagli aventi titolo diversa collocazione, ovvero su richiesta degli interessati. Nei cimiteri sprovvisti di cinerari comuni le ceneri di un defunto cremato possono essere collocate nell'ossario comune.
2. Nei cimiteri del territorio comunale non sono ammesse, oltre quelle già esistenti, tombe di famiglia e/o per collettività da destinare in modo perpetuo.
3. Possono inoltre essere individuati reparti speciali, come meglio specificato all'art. 25.

ART. 25 – Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno di ogni cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a religioni diverse o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in reparto speciale del cimitero.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 26 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone decedute residenti nel Comune di Dueville, di coloro che sono residenti all'estero, ma esercitano i diritti civili nel Comune di Dueville e di quelle decedute nel territorio comunale.
- 1.bis Nei cimiteri, sono sempre ricevute e seppellite, senza di distinzione di origine, cittadinanza, religione le ceneri di persone, contenute in apposite urne.
2. Sono altresì ricevute le salme/resti:
 - di coloro i quali la salma/ceneri/resti del coniuge o convivente è già stata accolta in un cimitero di Dueville;
 - di coloro i quali la salma/ceneri/resti di un parente od affine entro il secondo grado è già stata accolta in un cimitero di Dueville;
 - di coloro, ovunque residenti, abbiano avuto la residenza nel Comune di Dueville per almeno 10 anni;
 - di coloro che in vita hanno dato particolare lustro o si sono resi autori di particolari benemerienze nei confronti della cittadinanza di Dueville.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme/ceneri/resti delle persone concessionarie, nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, i nati nel Comune.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i congiunti.
5. L'eventuale banda musicale che accompagni un defunto potrà sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale, in accordo con i famigliari. Su richiesta dei congiunti, è possibile autorizzare un numero di musicisti non superiore a cinque che, staccandosi dalla banda musicale, accompagni il feretro dentro al cimitero per rendergli l'ultimo omaggio musicale prima della sepoltura. In quest'ultimo caso l'esecuzione musicale non può comunque superare la durata di due brani.

ART. 27 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Per nessun motivo è possibile accedere ai cimiteri al di fuori dell'orario di cui al comma 1, salvo motivate ed urgenti esigenze legate all'espletamento dei servizi di polizia mortuaria. Tali esigenze dovranno essere in ogni caso preventivamente comunicate al Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali.

ART. 28 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con mezzi adatti alla deambulazione per le persone con inabilità.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
 - d) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone percorsi ed orari.

ART. 29 – Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce, utilizzare il telefono cellulare, bestemmiare;

- b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione appositamente autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, lapidi o sui muri;
 - h) sedere sui tumuli e sui monumenti e camminare fuori dai viottoli;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza la necessaria autorizzazione;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia o non preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 30 – Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali.

ART. 31 – Manutenzione e cura

1. Tanto nei campi comuni quanto nelle tombe in concessione e nei loculi, è compito dei congiunti, dei concessionari o di chi per essi, tenere con speciale cura le lapidi, i copritomba, gli ornamenti e le iscrizioni.
2. E' fatto divieto ai concessionari di loculi collocare vasi, portavasi o altri oggetti al di fuori del vaso portafiori applicato su ciascun loculo, fatto salvo gli ornamenti connessi allo svolgimento della sepoltura.
3. Il mancato rispetto delle indicazioni di cui al comma 2 comporterà la rimozione e lo smaltimento d'ufficio di quanto non rispondente a cura del personale addetto al servizio cimiteriale.
4. Gli ornamenti di fiori freschi, corone, piante in vaso e similari non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti. Con i fiori va tolta anche l'acqua dai vasi che vanno risciacquati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà al loro allontanamento per mezzo del proprio personale addetto al cimitero.
5. La formazione di giardinetti, la coltura delle piante, l'accensione di ceri e tutti gli atti concernenti la manutenzione e la decorazione delle tombe, dei loculi, delle cellette ossario, si intendono effettuate a cura, spese, rischio, responsabilità esclusiva dei concessionari i quali dovranno adottare le più idonee cautele per prevenire qualsiasi danno sia a persone che a cose del Comune o di terzi. I concessionari, in ogni caso saranno responsabili di ogni e qualsiasi danno che a chiunque e a qualsiasi cosa sia del Comune che di terzi possa comunque derivare da decorazioni supplementari quali porta ceri e porta fiori, che determinino colamenti i quali provochino lordure a danno dei loculi e delle cellette sottostanti e della proprietà comunale.
6. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.
7. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
8. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la rimozione delle erbe.

ART. 32 – Epigrafi, monumenti, decori sulle sepolture

1. L'installazione e/o modifiche di epigrafi, decori su tombe, cappelle, loculi, cellette ossario e lapidi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di nulla osta da formularsi in forma scritta al Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali.
2. La richiesta dovrà indicare: il richiedente, il committente, il concessionario, l'esecutore, la sepoltura interessata, l'epigrafe contenente le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, gli eventuali decori che si intendono installare, la data di inizio dei lavori, i materiali impiegati e sarà corredata da un disegno, in scala conveniente e debitamente quotato delle opere da realizzare ed eventuali foto esplicative.
3. La richiesta di cui al comma 1, dovrà essere presentata al Comune almeno 10 giorni della data prevista per l'inizio lavori, che non potranno essere avviati prima di aver ottenuto il nulla osta.
4. Il Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali, ha facoltà in ogni momento, di richiedere ulteriore documentazione, di stabilire particolari prescrizioni o di inibire l'esecuzione dei lavori.
5. I materiali possono essere introdotti in cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti lavorati.
6. I lavori devono essere eseguiti negli orari di apertura del cimitero tranne nei giorni festivi, nei giorni prefestivi e nella settimana precedente la commemorazione dei defunti ad esclusione delle opere di competenza comunale.
7. Per quanto concerne le caratteristiche morfologiche di lapidi, epigrafi, decori, si rimanda ai successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 33 – Imprese esecutrici

1. I privati, singoli o associati e le ditte che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, iscrizioni e similari devono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici
2. I privati e le ditte di cui al comma 1, sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi contemplati nella normativa vigente e quanto disposto dal presente Regolamento.

ART. 34 – Cantieri ed occupazione di area pubblica

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di allestire cantieri e depositi di materiali. Durante le lavorazioni è consentita la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato con collocazione all'esterno di cantieri e depositi in aree appositamente individuate dal Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali.
2. Per la costruzione o manutenzione di tombe di famiglia o nel caso di lavori appositamente autorizzati dal Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali, l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, onde evitare danni a cose o a persone.
3. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali. Il personale addetto alle lavorazioni dovrà tenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo nel quale sta operando.
4. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Le imprese che svolgono lavori all'interno del cimitero dovranno attenersi inoltre alle norme previste per la sicurezza nei cantieri.

ART. 35 – Introduzione di veicoli e orario di lavoro

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, seguendo le modalità preventivamente concordate con il Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
2. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali.
3. È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi salvo diverse disposizioni dell'ufficio di cui al precedente comma.

ART. 36 – Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto ai cimiteri vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO V – ATTIVITA' FUNEBRI

ART. 37 – Attività funebre

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) della L.R. n.18/2010.
3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
4. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
6. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 14.
7. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

ART. 38 – Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. n.18/2010 e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.
3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

ART. 39 – Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. n.18/2010. La gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal Regolamento comunale.
3. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

CAPO VI – OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 40 – Competenza

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero alle dipendenze del Comune, fatta eccezione per i casi in cui la tumulazione dei feretri

- avvenga in condizioni che possono pregiudicare la sicurezza del suddetto personale o in assenza di attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione dei servizi di cui trattasi.
2. L'impossibilità ad eseguire i servizi di cui al comma 1 da parte del personale comunale addetto al cimitero verrà preventivamente comunicata dal Servizio Ambiente e Gestione Cimiteriali, ai famigliari o aventi titolo perchè provvedano, a propria cura e spese, ad incaricare una ditta allo svolgimento degli stessi.
 3. Nei casi di cui al comma 2 non verrà richiesto il versamento delle tariffe previste per i corrispondenti diritti cimiteriali.

ART. 41 – Inumazioni

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e straordinarie individuati nel Piano di cui all'art. 25.
2. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
3. Le caratteristiche del suolo, per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri devono essere conformi a quanto dispone il DPR n.285/90 agli artt.68, 69, 71, 72, 73 e 75.
4. L'inumazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

ART. 42 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo dovrà essere applicata a cura dei famigliari del defunto o loro aventi causa una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto medesimo e la targhetta non può superare le dimensioni del cippo.
3. E' facoltà dei familiari del defunto, apporre in sostituzione del suddetto cippo comunale lapidi e/o copritomba secondo le forme, le misure, il colore e il materiale specificati all'art.76 del presente regolamento e previo pagamento della tariffa vigente.

ART. 43 – Tumulazioni

1. Nel Piano Regolatore cimiteriale sono individuate aree destinate alla tumulazione di feretri, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cellette, costruite dal Comune da dare in concessione ai sensi dell'art.54, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme del DPR n.285/90: artt.76 e 77 ed eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art.106.

ART. 44 – Esumazioni ordinarie

1. Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme previste al successivo articolo 46, compresa la facoltà prevista all'ultimo comma per il caso di mancata comunicazione del nominativo e recapito di un referente tra i familiari del defunto.
2. Gli avvisi previsti al secondo e terzo comma dell'articolo 46 saranno collocati in prossimità del campo di sepoltura in cui si eseguiranno le operazioni di esumazione.
3. Successivamente all'esumazione, è facoltà del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune.
4. Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I parenti potranno assistere all'esumazione del proprio defunto rimanendo nei pressi della recinzione mobile che verrà appositamente allestita. Prima dell'esumazione, i famigliari, potranno asportare dal tumulo, a propria cura e spese, la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, portalumi, ecc.).
5. L'esumazione ordinaria è gratuita nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, tutte le altre esumazioni ordinarie sono a pagamento.
6. Per quanto non precisato nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nel DPR n.285/90 e successive modificazioni.

ART. 45 – Esumazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le esumazioni di salme che si eseguono prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione.

2. Possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta di quanti possono disporre della salma, previa autorizzazione del Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'Azienda Sanitaria Locale per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione (e comunque, non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura).
3. Si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile e sono regolate dal con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.
4. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
5. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.
6. Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a pagamento.

ART. 46 – Estumulazioni ordinarie

1. Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.
2. Ciò nonostante, prima di procedere all'estumulazione l'Amministrazione comunale procederà, comunque, e quando possibile, ad un contatto di aggiornamento verso il concessionario e, contemporaneamente, sarà collocato sulla lastra del loculo o sulla bacheca cimiteriale un apposito avviso che indichi la scadenza della concessione e le relative formalità di estinzione.
3. L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso fino al termine delle operazioni.
4. Prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare al Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.
5. Prima dell'estumulazione, uno dei soggetti indicati al comma precedente, dovrà a propria cura e spese asportare dalla lastra del loculo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere.
6. In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti. Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato al Servizio Segreteria il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, troverà applicazione l'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.
7. L'estumulazione ordinaria è gratuita nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, tutte le altre estumulazioni ordinarie sono a pagamento.

ART. 47 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'Azienda Sanitaria Locale, si eseguono su richiesta dei famigliari, se questi desiderano spostare la salma per darle una nuova sepoltura nello stesso o in un altro Comune, o per cremarla.
2. Possono inoltre essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire una autopsia o un qualsiasi accertamento diagnostico.
3. Non sono consentite estumulazione straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere.

ART. 48 – Traslazioni

1. La traslazione di una salma/resti mortali/ceneri dal luogo di una sepoltura ad un'altra è consentito allo scopo di avvicinarla a quella del coniuge/convivente, di un familiare od affine entro il secondo grado.

ART. 49 – Istanze in materia di polizia mortuaria

1. Le istanze in materia di esumazione, estumulazione e riduzione di resti mortali, fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni, possono essere presentate da persona legittimata, cioè da persona o dalle persone che hanno titolo di disporre della salma, ossia il coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo la normativa codicistica.
2. L'istanza può anche essere presentata da persona incaricata dall'avente titolo, che tale risulti o da mandato appositamente conferito o anche da contratto stipulato con soggetto titolare dell'autorizzazione a svolgere commercialmente la funzione di intermediazione d'affari per la specifica materia, cioè che sia in possesso

dell'autorizzazione di pubblica sicurezza prescritta dall'art.115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza n.773 del 18/06/1931.

ART. 50 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Capo Squadra degli operatori cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei cimiteri.

ART. 51 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dei cimiteri.
4. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano a quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento in materia di iscrizione e decorazione di loculi, cellette ossario e tombe.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnare gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano a quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento in materia di installazione di copritomba.

ART. 52 – Cremazioni

1. La cremazione deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di tumulazione, spargimento delle ceneri, volontà del defunto, ecc., secondo quanto disposto dagli artt.78, 79, 80 e 81 del DPR n.285/90.
2. La cremazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa.
3. Il Comune può concedere un rimborso delle spese sostenute per la cremazione della salma di persona residente. L'ammontare dello stesso è stabilito con il provvedimento della Giunta comunale con cui vengono approvate le tariffe.
4. Il rimborso sarà erogato ad istanza della persona che ha sostenuto la spesa, con allegata copia del verbale di avvenuta cremazione e della ricevuta attestante l'ammontare della stessa.

ART. 52 BIS – Registro per la cremazione

1. È istituito, ai sensi dell'art. 48 della L.R. N. 18/2010, il registro comunale per la cremazione, tenuto presso l'Ufficio Servizi Demografici, su modello approvato dall'Ufficio medesimo. Nella prima parte del registro sono annotate le modalità con cui il richiedente, cittadino residente nel Comune di Dueville, ha manifestato per iscritto la propria volontà di essere cremato. La manifestazione di volontà alla cremazione può recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
2. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve in ogni caso essere espressa con una delle modalità previste dall'art. 3, lett. b) della L. n. 130/2001.
3. Qualora il richiedente intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato l'atto da lui redatto secondo le forme previste dall'art. 602 Codice Civile, l'Ufficio preposto alla tenuta del registro lo conserverà in luogo protetto. In tal caso il richiedente deve indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione del testamento ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del Codice Civile. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone non siano state indicate oppure le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione

siano decedute, irreperibili, o comunque non si attivino in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

4. L'Ufficio preposto alla tenuta del registro mette a disposizione il modello di dichiarazione di cui al comma 3.
5. Il cittadino deve essere informato che la norma di cui al primo comma vale solo nella Regione Veneto. L'ufficio preposto deve anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
6. In qualsiasi momento il dichiarante può richiedere la cancellazione dal registro per la cremazione delle annotazioni di cui al comma 1 nonché il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
7. Nella seconda parte del registro di cremazione sono annotati, in ordine cronologico, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, riportando i dati sotto indicati, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale del Veneto n. 18/2010:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro.

ART. 53 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della L. n.130/2001, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura
 - c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

ART. 54 – Smaltimento rifiuti

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti negli appositi contenitori posti nei pressi dell'area cimiteriale.
2. È vietato il deposito nei contenitori di cui al comma precedente, di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori ecc., ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi secondo il D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni e secondo le indicazioni fornite dalla Circolare della Giunta Regionale del 02.02.1998.

CAPO VII – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 55 – Natura e limiti della concessione

1. Tutta l'area cimiteriale appartiene al demanio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 824 del C.C., per cui il diritto d'uso, sia di un loculo sia dell'area su cui il concessionario ha realizzato una sepoltura per la sua famiglia o per la sua collettività, ha natura di "concessione amministrativa di bene demaniale" e quindi inalienabile.
2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo (concessione) su una determinata opera costruita dal Comune (celletta ossario, loculo, tomba di famiglia, cappella gentilizia) o su un'area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura, a sistema di tumulazione di famiglia o di collettività costruita a cura e spese del concessionario.
3. Tale diritto (concessione) non è commerciabile né alienabile.
4. Soltanto per sepolture di famiglie e delle collettività, può essere autorizzata una limitata cessione del diritto d'uso nel periodo di vigenza della concessione, nei confronti delle persone indicate al seguente articolo 58.

5. Le sepolture individuali comunali (cellette ossario, loculi) sono, invece, vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono trasferire ad altri.
6. Le sepolture rientrano, alla scadenza della concessione, nella disponibilità del Comune, che provvede a propria cura e spese alla traslazione dei resti nell'ossario comune, o, qualora la salma risulti indecomposta, al suo trasferimento nel campo di inumazione, fatta salva la possibilità di richiedere il rinnovo della concessione ai sensi del comma successivo e dell'art. 56.
7. Alla scadenza della concessione, il Comune rientrerà in possesso della sepoltura, facendo inumare il feretro estumulato come prescrive l'art. 86 del DPR n. 285/90.
8. La concessione può essere soggetta a:
 - a) rinuncia: art. 60;
 - b) decadenza: art. 61;
 - c) revoca: art. 63.

ART. 56 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è così fissata:
 - a) loculi: 30 anni dalla data del contratto;
 - b) cellette ossario/cellette cinerarie: 30 anni dalla data del contratto;
 - c) cappelle e tombe di famiglia/ collettività: 99 anni dalla data della stipula del contratto di concessione.
2. Il concessionario, o gli aventi diritto, saranno avvisati della scadenza della concessione con congruo anticipo.
3. Le concessioni contemplate nei precedenti punti potranno essere rinnovate, su richiesta degli interessati e fatte salve le limitazioni di carattere generale contemplate dal presente Regolamento ai sensi di quanto disposto nei commi seguenti. La durata del rinnovo è pari a:
 - a) dieci anni per i loculi;
 - b) dieci anni o trent'anni per le cellette ossario/cellette cinerarie.
4. Alla scadenza del contratto di concessione relativo ad un loculo, il concessionario, o gli eredi aventi diritto, può chiedere, per una sola volta, il rinnovo per dieci anni, a condizione che nel cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità di loculi destinati a concessione trentennale.
5. La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi; possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi; in questi casi il rinnovo decorre dalla scadenza originaria.
6. Il rinnovo inoltre può essere concesso, a prescindere dai criteri previsti dai commi precedenti, quando in un loculo sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di vent'anni; in tali casi il rinnovo potrà essere concesso per gli anni mancanti al compimento del ventennio o del trentennio di tumulazione: Per ogni anno o frazione di anno di rinnovo sarà corrisposta una somma proporzionale alla tariffa vigente all'atto del rinnovo.
7. Il canone da corrispondere al Comune per il rinnovo del contratto di concessione è quello vigente al momento della richiesta di rinnovo. Il pagamento del canone delle tombe di famiglia viene effettuato in due rate, di cui la prima all'atto della prenotazione e il saldo alla stipula del contratto. Per i loculi e le cellette ossario, l'intero canone deve essere versato alla stipula del contratto.
8. Il rinnovo del contratto di concessione viene formalizzato con nuovo contratto avente la medesima forma giuridica (scrittura privata non autenticata o atto pubblico) del contratto di concessione originario.

ART. 57 – Prenotazione di loculi

1. Un loculo è concesso solamente in presenza di una salma da tumulare, nell'ordine dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra senza soluzione di continuità. E' fatta salva la possibilità di dare in concessione loculi retrocessi indipendentemente dalla loro dislocazione.
2. Una celletta ossario è concessa in presenza di resti mortali/urna cineraria da tumulare.
3. Nel caso in cui il richiedente il contratto di concessione sia il coniuge del defunto (si riconoscono le coppie di fatto) alla cui sepoltura si provvede, è ammesso concedere un ulteriore loculo per la sepoltura a venire, contiguo al precedente secondo la priorità di cui al comma 1 o a fianco del loculo prenotato, anche su file diverse.
4. La medesima possibilità prevista dal precedente comma 3 è riconosciuta in favore di uno dei due genitori in caso di decesso del figlio.

ART. 58 – Concessione a collettività, enti, confraternite od istituzioni

1. Possono essere riservati nei Cimiteri comunali alcuni loculi/cellette ossario/tombe da destinare alla sepoltura di appartenenti al clero o ad altri enti, collettività, confraternite od istituzioni;
2. Spetterà all'organo comunale competente stabilire con apposito atto l'eventuale gratuità della concessione.

ART. 59 – Tumulazioni provvisorie

1. Il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie, in appositi loculi o cellette ossario, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in tombe/loculi costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) si tratta di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - c) qualora siano destinati a essere tumulati in tombe/loculi costruite dal Comune, interamente occupate da altri feretri, cassette ossario o urne cinerarie, per la liberazione delle quali necessitino operazioni di polizia mortuaria già richieste al Comune.
2. All'autorizzazione scritta del Sindaco alla tumulazione provvisoria, segue la stipula di un contratto di concessione provvisoria della sepoltura in cui vengono tumulati feretro, cassetta ossario o urna cineraria.
3. La tumulazione provvisoria non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili una sola volta per non più di ulteriori 24 mesi, (salvo il caso di cui alla lettera a) previa nuova autorizzazione del Sindaco e successiva stipula di un nuovo contratto di concessione provvisorio (non più prorogabile).
4. La tumulazione provvisoria è soggetta alla corresponsione della tariffa cauzionale e del canone di utilizzo, nonché al pagamento delle spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri anticipati con decorrenza dal giorno della tumulazione provvisoria e fino al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
6. La cauzione viene svincolata e restituita alla cessazione della concessione provvisoria, salvo che la tumulazione provvisoria abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
7. La scadenza della concessione provvisoria coincide con:
 - a) la data dell'estumulazione di feretro, cassetta ossario o urna cineraria dalla sepoltura provvisoria, da comunicarsi al Sindaco con nota scritta a cura del concessionario provvisorio;
 - b) la decorrenza del termine di cui al comma 3.
8. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 3 non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro in altra privata sepoltura (ai sensi delle lettere a), b), c) del comma 1), il Sindaco provvederà d'ufficio con ordinanza, previa diffida agli interessati a disporre:
 1. l'estumulazione del feretro ed il suo collocamento in campo di inumazione;
 2. l'incasso della cauzione oltre all'ordine di rifondere al Comune le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
9. Alla scadenza della concessione provvisoria, la sepoltura deve essere consegnata al Comune integra in ogni sua parte, compresa la lastra di copertura.

ART. 60 – Subentro nella titolarità

a) Concessione a tempo determinato o perpetua, in presenza di contratto di concessione

1. In caso di decesso del concessionario, gli aventi titolo alla concessione sono individuati ai sensi del Codice Civile. Gli aventi titolo alla concessione sono tenuti a dare comunicazione del decesso del concessionario entro 12 mesi dall'evento, richiedendo contestualmente la variazione della intestazione della concessione.
2. Il subentro nella titolarità della concessione è disposto in favore di una o più persone; gli aventi titolo che non fossero interessati, hanno la facoltà di rinunciare alla concessione con atto scritto che sarà allegato all'atto di subentro.
3. Il subentro nella titolarità della concessione non ne modifica la scadenza, anche nel caso di concessione perpetua.
4. Qualora nella sepoltura fossero tumulati feretri, cassette ossario o urne cinerarie contenenti i resti di parenti entro il 2° grado o affini entro il 3° di soggetti rinuncianti alla intestazione della concessione, tali feretri, cassette ossario o urne cinerarie devono essere estumulati dalla sepoltura, con spese interamente a carico dei rinuncianti medesimi, entro 60 giorni dalla rinuncia alla concessione (fatti salvi tempi maggiori dovuti a ragioni d'ufficio periodo per estumulazioni straordinarie).
5. Qualora tutti i nuovi intestatari della concessione lo consentano, con atto scritto da consegnare al Comune, i resti di cui al comma precedente possono permanere nella sepoltura; in caso di disaccordo tra gli intestatari, si decide a maggioranza semplice.
6. Se non diversamente disposto dagli aventi diritto, eventuali comunicazioni saranno inviate ad uno soltanto, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto, con obbligo per il destinatario della comunicazione di portare a conoscenza di tutti gli altri intestatari del contenuto della comunicazione stessa.

b) Concessione a tempo determinato o perpetua, in assenza di contratto di concessione

1. Laddove possibile, si applica quanto disciplinato per la fattispecie di cui al comma a).

2. Nel caso di un unico defunto (sepulture singole), è considerato concessionario di fatto il/i parente/i più prossimo/i del defunto.
3. Nel caso di tombe di famiglia o cappelle gentilizie, sono considerati concessionari di fatto i parenti più prossimi del richiedente la concessione quale risultante dagli atti d'ufficio o di parte ancorché in assenza di formale contratto o come risulta dai registri cimiteriali disponibili. Nel caso in cui dalla documentazione risulti richiedente la concessione un gruppo indistinto (ad esempio: famiglia, fratelli, ecc.) saranno considerati appartenenti al gruppo le persone viventi al momento della richiesta di concessione.
4. Il subentro nella titolarità della concessione è disposta, d'ufficio o su richiesta di parte, previa:
 - a. pubblicazione per 90 giorni naturali consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune, sulle bacheche cimiteriali e sulle singole sepulture interessate, dell'avviso di avvio della procedura di subentro nella titolarità / concessione al concessionario di fatto;
 - b. presa d'atto, con determinazione del Responsabile competente, dell'elenco dei manufatti non rivendicati che tornano a far parte del patrimonio del Comune;
 - c. stipula, con i concessionari di fatto individuati o con gli aventi diritto che ne facciano richiesta, di idoneo contratto di subentro nella titolarità.

ART. 61 – Rinuncia a concessione

1. Il concessionario, o gli aventi titolo, ha facoltà di rinunciare alla concessione nel caso in cui la celletta ossario, il loculo o la tomba di famiglia avuta in concessione siano vuoti. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione.
2. Se la concessione cui si rinuncia è a tempo determinato, spetterà al concessionario, o agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari alla tariffa corrisposta al momento del rilascio della concessione, rapportata al numero di anni di rinuncia.
3. Se la concessione cui si rinuncia ha carattere perpetuo, spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari a € 200,00, nel caso di retrocessione di una celletta ossario o di un loculo e di € 1.000,00 nel caso che la retrocessione riguardi una tomba di famiglia.
4. Dalla somma dovuta al soggetto che retrocede dalla concessione ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, sarà detratto l'importo necessario per il ripristino del manufatto, stabilito dall'Amministrazione comunale.

ART. 62 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, se reperibili.

ART. 63 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

ART. 64 – Revoca della concessione

1. E' in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura o area nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa e per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo Pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 65 – Illuminazione votiva

1. Ogni loculo o tomba di famiglia può avere una lampada votiva.
2. Per ogni lampada accesa è previsto un corrispettivo stabilito dal Comune stabilito dall'Organo Comunale Competente.
3. La manutenzione delle lampade è a carico del Comune o del Concessionario del servizio.

ART. 66 – Iscrizione e decorazione di lastre di loculi e cellette ossario

1. Per la copertura di loculi e cellette ossario dovranno essere utilizzate esclusivamente le lastre di marmo predisposte dal Comune a copertura dei medesimi, non è ammessa la sostituzione di lastre con altre di diverso materiale o dimensione.
2. Sui loculi/cellette ossario non dovranno essere eseguite modifiche tali da alterare la finitura e lo stato originale delle lastre: lucidatura, bocciardatura, incisione, intarsio.
3. Eventuali decori (lastre marmoree o di altri materiali, statue, mosaici, libri, pergamene, targhe, loghi di Associazioni culturali, civili, sportive, militari o ricreative) potranno essere applicati esclusivamente sul quadrante in alto a destra e non potranno superare il 25% della superficie del loculo. I decori medesimi non dovranno sporgere dal marmo oltre i 3 cm.
- 3.1 Limitatamente alle cellette ossario è consentita l'applicazione di pergamene in ceramica riportanti foto e epigrafi commemorative di dimensioni massime 13 x 18 cm.
4. E' ammessa l'installazione di foto ceramiche con cornice di dimensioni massime di cm 13 x 18 cm.
5. Le epigrafi (nome, cognome, data di nascita e di morte) dovranno essere eseguite esclusivamente mediante l'applicazione di caratteri in bronzo, fatta eccezione per l'installazione di epigrafi su loculi già decorati con caratteri di diversa tipologia (acciaio, ottone) in quanto di riferimento al defunto ivi sepolto. In ogni caso le dimensioni dei caratteri non devono superare in altezza i cm 5 per le lettere maiuscole e i cm 2,5 per le lettere minuscole. I decori installati a corredo di loculi e cellette ossario a cura dell'Amministrazione: lume, vaso portafiori, croce, non potranno essere né sostituiti, né spostati dalla loro originaria posizione.
6. Ogni intervento per l'applicazione di quanto indicato ai commi precedenti dovrà essere preventivamente autorizzato, su presentazione di apposita domanda, che dovrà essere accompagnata da un disegno esplicativo dell'intervento.
7. Il Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali potrà ordinare la rimozione dei manufatti in difformità alle norme suddette.

ART. 67 – Norme per l'iscrizione e la decorazione di lastre di tombe

1. E' ammessa la copertura della testata delle tombe con altre lastre di morfologia e materiale analogo all'esistente di spessore massimo pari a cm 2,5. Non dovranno essere comunque eseguite modifiche della lastra originaria o della lastra applicata, tali da alterare la finitura della stessa: lucidatura, bocciardatura, applicazioni di ulteriori lastre marmoree o di altri materiali, intarsio, incisione.
2. E' ammessa l'installazione di foto ceramiche con cornice di dimensioni massime di cm 13 x 18 cm.
3. Le epigrafi (nome, cognome, data di nascita e di morte) dovranno essere eseguite esclusivamente mediante l'applicazione di caratteri in bronzo, fatta eccezione per l'installazione di epigrafi su testate di tombe già decorate con caratteri di diversa tipologia (acciaio, ottone) in quanto di riferimento ai defunti ivi sepolti. In ogni caso le dimensioni dei caratteri non devono superare in altezza i cm 7 per le lettere maiuscole e i cm 5 per le lettere minuscole.
4. Eventuali decori (statue, libri, vasi portafiori) potranno essere posati sulla pietra tombale (lastra di copertura) purchè non occupino una superficie superiore al 25% della medesima nel caso di tombe a 3 o 4 posti o il 50% nel caso di tombe a 6 o 8 posti. I decori non dovranno superare in altezza, le dimensioni della testata, dovranno essere di facile movimentazione e di peso limitato.
5. Il Responsabile del Servizio Ambiente e Gestioni Cimiteriali potrà rimuovere i manufatti in difformità alle norme suddette.
6. Ogni intervento per l'applicazione di quanto indicato ai commi precedenti potrà essere eseguito esclusivamente entro il limite dello spazio concessionato sia esso la lastra di copertura dei loculi o le superfici delle tombe (pietra tombale e testata) e dovrà essere preventivamente autorizzato, su presentazione di apposita domanda, che dovrà essere accompagnata da un disegno esplicativo dell'intervento.

ART. 68 – Norme per l'installazione di copritomba su sepolture per inumazione

1. Le lapidi ed i copritomba da collocare sulle fosse dei campi di inumazione non devono eccedere le seguenti misure: altezza cm. 100 dal piano di calpestio, larghezza esterna cm. 70 e lunghezza esterna cm. 170. Le lapidi non possono avere uno spessore superiore a cm. 10. I profili perimetrali di base potranno avere uno spessore di cm. 4-10 e altezza cm.12-15.
2. Per favorire il processo di scheletrizzazione l'installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
3. Dovranno essere rispettati gli allineamenti esistenti e le distanze tra le tombe. I corridoi dovranno avere larghezza pari a cm 70.
4. Nei campi di inumazione i materiali lapidei dei copritomba, delle lapidi o dei profili dovranno avere una colorazione chiara e un'omogeneità cromatica ed essere realizzati con marmi commerciali. Il Comune si

riserva la facoltà di non autorizzare l'impiego di manufatti non ritenuti in sintonia con la cromia dei materiali suddetti.

5. Non sono consentite: la lucidatura, la bocciardatura, l'intarsio, l'incisione e l'applicazione di lastre marmoree o di altri materiali sui copritomba, sulle lapidi e sui profili.
6. Sulla lapide è ammessa l'installazione di una foto ceramica con cornice di dimensioni massime di cm 13 x 18 cm.
7. Le epigrafi (nome, cognome, data di nascita e di morte) dovranno essere eseguite esclusivamente mediante l'applicazione di caratteri in bronzo. In ogni caso le dimensioni dei caratteri non devono superare in altezza i cm 5 per le lettere maiuscole e i cm 2,5 per le lettere minuscole.
8. L'eventuale lume verrà fornito dal Comune.
9. Sul copritomba potranno essere installati o posati eventuali decori (statue, libri, vasi portafiori) purché non occupino una superficie superiore al 25% del medesimo e non superino in altezza le dimensioni della testata.
10. Ogni intervento per l'applicazione di quanto indicato ai commi precedenti dovrà essere preventivamente autorizzato, su presentazione di apposita domanda, di nullaosta, che dovrà essere accompagnata da un disegno esplicativo dell'intervento.

CAPO VIII – NORME FINALI

ART. 69 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Per quanto non detto nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto disposto al DPR n.285/90 e successive modificazioni e dalla legge 30 marzo 2001 n.130 e successive modificazioni.

ART. 70 – Responsabile dell'Ufficio comunale

1. Ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000, spetta al dirigente di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

ART. 71 – Sepolture private a tumulazioni pregresse, mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non sia stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 72 – Efficacia del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme dei precedenti regolamenti, può, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente, esibire al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento, salvo quanto disposto al precedente art.60.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui vengono riconosciuti diritti pregressi sorti nel rispetto dei regolamenti precedenti, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il precedente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 73 – Disposizioni cautelative

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporto, inumazione, esumazione, traslazione, cremazione, ecc...), una concessione (aree, tombe, loculi, ecc...), una richiesta di nulla osta per l'apposizione di lapidi, croci, simboli, ecc., o per la costruzione e/o miglioria di manufatti, si intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale si intende e resta estranea all'azione che ne consegue.
3. L'Amministrazione Comunale, per le vertenze in materia si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo o non sia intervenuta una sentenza definitiva passata in giudicato.

ART. 74 – Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n.603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

ART. 75 – Regime transitorio

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 della L.R. n.18/2010, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della legge medesima.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della L.R. n.18/2010, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.
3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5 della L.R. n. 18/2010 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 della L.R. n. 18/2010 entro i termini stabiliti dalle stesse.